

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NALI YOGA

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con **sede** in Carpi (MO), Piazzale Ramazzini n. 18/a, un'associazione che assume la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica Nali Yoga**”, in breve “**A.s.d. Nali Yoga**”.

L'Associazione si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline associate alle quali eventualmente aderisce.

Il cambio di sede sociale, nell'ambito dello stesso Comune, non richiede modifiche statutarie.

TITOLO II – Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera con finalità sportive nell'intento di sviluppare il benessere psico-fisico dell'essere umano e degli interessi collettivi.

Articolo 3

a) L'associazione ha per finalità la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantesche, in particolare alla attività sportiva Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness e a tutte le attività sportive e culturali ad essa propedeutiche e connesse con particolare riferimento al metodo yoga. L'Associazione potrà intraprendere lo sviluppo e la diffusione di altre attività similari, secondo le modalità sopra indicate, su indirizzo dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà inoltre promuovere attività culturali artistiche, ricreative, organizzare corsi e manifestazioni sportive, stage e altre attività simili o complementari. Come attività complementari si intendono a puro titolo esemplificativo: reiki, meditazione, ayurveda, shiatsu, massaggi.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà svolgere:

- corsi di formazione insegnanti, corsi collettivi e individuali, corsi di aggiornamento, workshop, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari e corsi tematici;
- soggiorni e viaggi in Italia ed all'Estero (solo per gli associati);
- la promozione dello Yoga in diversi contesti sociali quali le scuole, i centri per gli anziani, le carceri le “case famiglia”, ecc.;
- corsi tecnici e stage di aggiornamento a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri Soci per perseguire i fini istituzionali.

Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di locali atti agli scopi sociali, nonché impianti ed attrezzature abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall'Associazione. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, L'Associazione mette a disposizione dei Soci la possibilità di lavorare su temi specifici anche tramite consulti individuali con professionisti di diverse discipline in un ambito di grande serietà, professionalità e riservatezza.

In particolare il primo obiettivo dell'Associazione è di essere un punto d'incontro per tutti i Soci che intendono perseguire le finalità Statutarie.

b) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere

qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate, sia in Italia sia all'Estero. Essa potrà favorire la nascita di Enti e gruppi che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione.

c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti e orari.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

TITOLO III – Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

I soci si distinguono in:

- a) *Soci Fondatori*, coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'atto costitutivo, ovvero i signori Annalisa Zapparoli, Massimo Vaccaro, Silvia Malagoli. Anch'essi sono tenuti al versamento delle quote sociali dell'Associazione.
- b) *Soci Ordinari*, le persone fisiche che, condividendo gli scopi e i fini dell'Associazione, chiedono di aderirvi e vengono accettati. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote sociali dell'Associazione.
- c) *Soci Onorari*, tutti quelli che, soci o non soci, si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria e dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario deve essere accettata ed è vitalizia; essa viene conferita dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. L'iscrizione quale Socio Onorario non comporta il pagamento della quota associativa. I Soci Onorari che siano già iscritti all'Associazione quale Soci Fondatori o Soci Ordinari, optando per il versamento delle quote associative, conservano il diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettiva e continuativa partecipazione degli Associati. È esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La quota e gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, con divieto di rivalutazione degli stessi.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli membri in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo;
- diritto di godere dell'elettorato passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo s'intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che sia moroso, previo sollecito, al versamento del contributo annuale o specifico.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati e dei tesserati;
- b. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sociali;
- c. eredità, donazioni e legati.

- d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

L'esercizio sociale va dallo 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, e attraverso comunicazione scritta ad ogni singolo socio, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo.
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne

sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri: Presidente, Vice Presidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i Soci. La carica dura un quinquennio, revocabile e tutti i componenti possono essere rieletti. Qualora venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altro motivo, viene nominato dal Consiglio un sostituto, che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo viene convocato informalmente dal Presidente che ne presiede la seduta e delibera a maggioranza semplice, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre ad eventuali previsti libri e registri obbligatori, i seguenti libri:

- 1) libro dei Soci;
- 2) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 3) libro dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 4) libro cassa.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o d'impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 22

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 23

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri scelti nell'ambito dei Soci dell'Associazione stessa, che giudica inappellabilmente e a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. In caso di disaccordo, il Presidente verrà nominato dal Giudice di Pace del territorio competente.

Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti i Soci e l'Associazione e i suoi Organi, rinunciando le parti sin d'ora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Norma finale

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carpi (MO), lì 13/12/2018